



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 30-10-2017

DELIBERAZIONE N. 410

**OGGETTO: L.R. N. 42/2005 – REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 605 DEL 21.12.2016
CON LA CONSEGUENTE PIENA OPERATIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 690 DEL 14.12.2015**

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trenta del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 576 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

- 1) di disporre, alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 458/17, la revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21.12.2016, con la conseguente piena operatività della Deliberazione di Giunta Regionale n. 690 del 14.12.2015;
- 2) di trasmettere il presente atto al Garante del Contribuente, al Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, affinché proceda al deposito nel giudizio al TAR;
- 3) il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente, nonché da quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento interno per l'esercizio delle funzioni della Giunta Regionale;
- 4) il presente provvedimento non rientra tra quelli sottoposti al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 42/2005 – Revoca della deliberazione n. 605 del 21.12.2016 con la conseguente piena operatività della Deliberazione di Giunta Regionale n. 690 del 14.12.2015

PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese adottava il Piano di classifica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 42 del 2005, con deliberazione n. 7 del 12.8.2013, approvata dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 672 del 16.12.2013;
- il Consorzio, con delibera n. 1 del 11.05.2015, apportava alcune modifiche al piano;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 690 del 14.12.2015, approvava la deliberazione del Consorzio n. 1/2015;
- avverso la deliberazione del Consorzio n. 1/2015 un consorziato proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (ricorso R.G. n. 663/2015);
- la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 164/3/16 del 26.02.2016, accoglieva il ricorso ed annullava la citata deliberazione n. 1/2015 e gli avvisi di pagamento da essa scaturenti;
- il Consorzio proponeva appello n. 165/2016 avverso detta sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
- a seguito di diffide di numerosi consorziati, il Garante del Contribuente, con nota n. 198 del 16.11.2016, sulla base della sentenza n. 164/3/16 e facendo seguito alla precedente nota del 01.09.2016, invitava la Regione Molise ad annullare la deliberazione approvativa delle modifiche apportate al Piano di classifica;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 605 del 21.12.2016, a fronte della richiesta di annullamento del Garante, precisava "che la deliberazione giuntale n. 690 del 2015 ha approvato la delibera consortile n. 1 del 2015 che, a sua volta, non ha introdotto alcuna modifica ai principi generali del "piano di classifica", già esistenti in quanto oggetto della deliberazione consortile n. 7 del 2013, approvata con deliberazione giuntale n. 672 del 16/12/2013"; e riteneva pertanto, che nel procedimento e nel conseguente provvedimento approvativo della delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 2015 non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 21-octies della legge 07/08/1990, n. 241, per far luogo all'annullamento in autotutela del provvedimento regionale (violazione di legge o eccesso di potere o incompetenza), in quanto le censure emerse nella sentenza del Giudice tributario afferiscono all'impianto originario del Piano";
- tuttavia, con la stessa delibera la Giunta Regionale n. 605 del 21.12.2016 disponeva di "sospendere, in via cautelativa, ai sensi dell'art. 21-quater della legge 07/08/1990, n. 241, l'efficacia della deliberazione di Giunta n. 690 del 14 dicembre 2015, in attesa di pronuncia definitiva, da parte del Giudice tributario, in ordine all'impugnativa della deliberazione n. 1 dell'11.05.2015 del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, oppure di altre decisioni del medesimo Giudice afferenti la questione in esame....";
- il Consorzio di Bonifica, nel frattempo, proponeva ricorso al TAR n. 8/2017 avverso la nota del garante n. 198/2016 e della deliberazione giuntale n. 605/2016, la cui discussione nel merito è fissata per l'udienza del 22.11.2017;
- la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza 483/1/2017 depositata in data 4.4.2017 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso n. 230/2016 con il quale era stato chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 14.12.2015;
- in data 10.07.2017, è intervenuta la sentenza n. 458/17 Sez. 1° della Commissione Tributaria Regionale (depositata il 20/7 successivo), la quale, in accoglimento dei motivi dell'appello, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

VISTA la nota del Direttore del Consorzio n. 745 del 27.07.2017, con la quale è stata trasmessa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 458/17 e richiesto alla Regione di adottare provvedimento idoneo a superare il deliberato della D.G.R. n. 605/2016;

VISTA, infine, la nota del Direttore del Consorzio prot. n. 856 del 19.09.2017, con la quale, ad integrazione della precedente nota 745, è stata trasmessa la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 483/1/2017 depositata il 4.4.2017, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso n. 230/2016

con il quale era stato chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 14.12.2015;

CONSIDERATO che, come espressamente risulta dal dispositivo della deliberazione n. 605/2016, la sospensione del provvedimento giuntale n. 690 del 2015 venne disposta "in via cautelativa", "fino alla pronuncia definitiva del Giudice Tributario oppure di altre decisioni del medesimo Giudice afferenti la questione in esame";

RITENUTO che, a seguito della pronuncia della C.T.R. n. 458/17, è venuto meno il presupposto su cui venne fondata la sospensione, atteso che il Giudice tributario, affermando la propria carenza di giurisdizione, ha affrontato una questione preliminare la cui soluzione è idonea alla definizione del giudizio, in quanto in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo chiarito di non essere "titolare del potere di annullare, in via immediata e diretta, gli atti amministrativi generali in materia tributaria, potendo soltanto disporre in via meramente residuale la disapplicazione del provvedimento ritenuto illegittimo";

RITENUTO altresì che, a tutela dell'interesse pubblico sotteso al puntuale e compiuto esercizio delle attività consortili, non è possibile procrastinare oltre la sospensione ed è invece necessario garantire al Consorzio di proseguire nella riscossione dei ruoli;

RITENUTO che

- il presente provvedimento non rientra tra quelli sottoposti al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
- il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente, nonché da quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento interno per l'esercizio delle funzioni della Giunta Regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- 1) di disporre, alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 458/17, la revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21.12.2016, con la conseguente piena operatività della Deliberazione di Giunta Regionale n. 690 del 14.12.2015;
- 2) di trasmettere il presente atto al Garante del Contribuente, al Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, affinché proceda al deposito nel giudizio al TAR;
- 3) il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente, nonché da quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento interno per l'esercizio delle funzioni della Giunta Regionale;
- 4) il presente provvedimento non rientra tra quelli sottoposti al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ELISEO COLANTUONO

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82